

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE PER APPLICAZIONE ART. 7 AIR PER LA CONTINUITA' ASSISTENZIALE "TUTELA DELLA MATERNITA'" E ART. 42 DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E S.M.I.**PREMESSO CHE**

- l'art.7 DGR 29.05.2013 n. 37-5285 AIR per il Servizio di Continuità Assistenziale prevede per il Medico convenzionato in stato di gravidanza la facoltà di sospendere la propria attività professionale;
- lo stesso articolo riconosce al Medico in gravidanza la possibilità di non sospendere la propria attività *"consapevole di avere diritto ad agevolazioni di tipo organizzativo"* e di dover svolgere ogni funzione prevista dalle convenzioni;
- la normativa regionale, in generale, non può in alcun modo essere peggiorativa rispetto alla normativa statale che prevede espressamente il divieto di adibire la lavoratrice in gravidanza al lavoro notturno, prevalente per i Medici del Servizio di Continuità Assistenziale;
- pertanto, nel caso in cui sia stato accertato lo stato di gravidanza, la normativa, dettata non solo per la tutela della lavoratrice, ma anche del nascituro, impone al Datore di lavoro di procedere alla sospensione dell'attività professionale del Medico in orario notturno;
- al tempo stesso, però, la normativa regionale prevede espressamente il diritto del Medico di Continuità Assistenziale in gravidanza ad agevolazioni di tipo organizzativo;
- nel Comitato Aziendale MMG del 28.03.2018 si è dato atto che la ricollocazione diurna delle lavoratrici in gravidanza è un'ottima soluzione con la possibilità di assegnare tali lavoratrici in Centrale Operativa (non orari notturni) e nei turni ambulatoriali diurni;
- è stato richiesto alla Direzione Sanità della Regione Piemonte con nota prot. n. 134059P del 28.12.2017, sentito anche il Comitato Regionale ex art. 24 ACN MMG, di valutare la possibilità di individuare una soluzione che rispetti al tempo stesso sia la normativa statale sia la normativa regionale, consentendo al Medico del Servizio di Continuità Assistenziale in gravidanza lo svolgimento, con la stessa tempistica prevista per le lavoratrici dipendenti in gravidanza del S.S.N., di funzioni medico-organizzative da svolgersi nell'ambito del Distretto Sanitario, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la gestione dei turni nelle Sedi/Postazioni, il caricamento sul Portale della Continuità Assistenziale delle richieste di attivazione del Medico di Continuità Assistenziale in caso di terapie infusive, il supporto al settore degli sportelli distrettuali nella gestione dei rapporti tra Medici di Distretto, Medici di Assistenza Primaria e Medici del Servizio di Continuità Assistenziale;
- nel Comitato Aziendale MMG del 23.05.2018 la parte aziendale ha proposto, sempre a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'utilizzo dei Medici del Servizio di Continuità Assistenziale in gravidanza per il potenziamento degli Ambulatori della Salute; la possibile assegnazione all'Hospice per consentire la formazione di Medici che, affiancando per un certo periodo la Struttura del Dott. La Ciura, svilupperebbero conoscenze nel Servizio di Cure Palliative senz'altro utili nello svolgimento del lavoro ordinario di Continuità Assistenziale; il supporto al Servizio di Igiene Pubblica nelle operazioni di vaccinazione;
- è ipotizzabile anche un supporto all'Assistenza Primaria nell'ambito di progetti di Medicina d'attesa, Medicina d'iniziativa e di gestione della cronicità;

- il Medico del Servizio di Continuità Assistenziale può così svolgere la sua attività in ambiente protetto e solo nelle ore diurne, con rispetto da parte del Datore di lavoro della norma prevista dall'AIR per la Continuità Assistenziale, essendo tale attività un'*agevolazione effettiva e concreta* rispetto ai turni notturni ed agli spostamenti in autovettura e rimanendo la stessa nell'ambito territoriale e più propriamente di *continuità assistenziale*;
- in tal modo si concretizza non solo in modo significativo, ma anche responsabile ed oggettivo, il principio della "*facoltà di sospensione*", in quanto la decisione, in questo modo vera e propria "scelta" del Medico in gravidanza di non sospendere l'attività professionale, non sarebbe più obbligata, ma effettivamente condivisa con il Medico competente;
- il principio della condivisione da parte del Medico di Continuità Assistenziale è stato anche confermato espressamente dal Comitato Regionale Medicina Generale ex art. 24 ACN del 23.03.2005 e s.m.i. (nota Regione Piemonte – Direzione Sanità - prot. n. 11182/A1406A del 17.05.2017), ma risulta al momento non applicabile per il *dovere* delle Aziende di rispettare la normativa sul lavoro notturno e sul divieto di utilizzo autovettura;
- consentire al Medico del Servizio di Continuità Assistenziale di proseguire durante il periodo della gravidanza un'attività non esposta ai rischi del lavoro notturno, ma soggetta ai rischi, cui sono esposte tutte le altre lavoratrici in gravidanza che svolgono funzioni di tipo medico-organizzativo, riconosce pari dignità alle lavoratrici in gravidanza non solo sotto l'aspetto della tutela della salute, ma anche sotto l'aspetto, non secondario, della tutela economica;
- si ritiene, invece, di escludere la possibilità di attività domiciliare, in quanto non tutte le strade sono affidabili strutturalmente ed, inoltre, potrebbe esistere il problema dell'aggressività da parte dell'utenza che non può non essere considerato;
- il Comitato Regionale Medicina Generale ex art. 24 ACN 23.03.2005 e s.m.i. in risposta al quesito sopra citato nella riunione in data 15.03.2018 ha confermato la chiarezza della relativa e specifica normativa convenzionale regionale e, pertanto: riconoscimento al Medico di Continuità Assistenziale in gravidanza della possibilità di non sospendere la propria attività; riconoscimento del diritto ad agevolazioni di tipo organizzativo;
- il predetto Comitato Regionale Medicina Generale ha, tra l'altro, con riferimento all'elenco non esaustivo delle funzioni attribuibili ai Medici del Servizio di Continuità Assistenziale in gravidanza di cui alla nota di questa Azienda sopra citata prot. n. 134059P del 28.12.2017, affermato che rientra nella competenza aziendale la valutazione relativa alla rispondenza di tali compiti alla dicitura contrattuale "*agevolazioni di tipo organizzativo*";
- i Rappresentanti delle OO.SS. Mediche presenti in Comitato Aziendale MMG ASLCN1 hanno richiesto espressamente in più sedute (22.11.2017; 28.03.2018, 23.05.2018, 13.06.2018) di riconoscere al Medico del Servizio di Continuità Assistenziale in gravidanza la possibilità di non sospendere la propria attività professionale, andando ad individuare attività che possano comunque essere svolte in quanto compatibili con lo stato di gravidanza, in attuazione del disposto dell'art.7 AIR per il Servizio di Continuità Assistenziale;
- per i Medici del Servizio Emergenza Sanitaria 118 è stato stipulato un Accordo Aziendale in cui si è riconosciuto applicabile l'art. 42 Decreto leg.vo 81/2008 e s.m.i. in cui si precisa che "Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal Medico Competente e qualora le stesse prevedano

un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alla mansione di provenienza”;

- nell'ambito del Servizio sopra citato operano sia Medici dipendenti ASL sia Medici convenzionati sottoposti, pertanto, in virtù del citato Accordo Aziendale, al medesimo trattamento giuridico in materia;

Tutto ciò premesso **SI STIPULA**

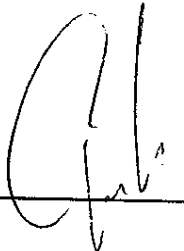
uno specifico Accordo Aziendale per i Medici del Servizio di Continuità Assistenziale relativamente all'eventuale inidoneità temporanea e non alla mansione specifica, come da giudizio del Medico Competente, al fine di assicurare un comportamento uniforme in tema di tutela della salute e nello specifico per rispondere alle richieste delle OO.SS. Mediche relativamente alla tutela della maternità, concordando quanto segue:

- in caso di maternità il Medico del Servizio di Continuità Assistenziale ha facoltà di sospendere in tutto o in parte la propria attività professionale;
- nel caso in cui il Medico del Servizio di Continuità Assistenziale in gravidanza non voglia sospendere la propria attività professionale potrà proseguire, tenuto conto delle esigenze dell'ASL, l'attività di CA nei turni diurni festivi e prefestivi sia presso la Centrale Operativa sia presso le sedi territoriali con svolgimento di sola attività ambulatoriale, per l'espletamento completo o parziale del massimale orario individuale;
- in alternativa, o a completamento del proprio massimale orario, il Medico del Servizio di Continuità Assistenziale in gravidanza potrà operare nell'ambito dell'Assistenza Primaria presso Medicine di Gruppo o di Rete per compiti di supporto all'attività ambulatoriale di medicina di attesa e di iniziativa sulla base di un programma di attività concordato preventivamente e condiviso con il Direttore del Distretto di competenza;
- in alternativa, o a completamento del proprio massimale orario, il Medico del Servizio di Continuità Assistenziale in gravidanza potrà operare, in base alle esigenze effettive di servizio, nell'ambito del Distretto allo svolgimento di funzioni cliniche e/o organizzative connesse alla continuità dell'assistenza e della medicina dei servizi;
- più in generale ai Medici del Servizio di Continuità Assistenziale si riconosce applicabile l'art. 42 Decreto leg.vo 81/2008 e s.m.i., in cui si precisa che *“Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal Medico Competente e, qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alla mansione di provenienza”*, fermo restando comunque il rispetto della durata dell'incarico attribuito al Medico stesso ;
- il presente Accordo Aziendale decorre dalla data di sottoscrizione.

Cuneo

29/08/2018

Il Direttore Sanitario



Il Coordinatore Area Territoriale ASL CN1 Dott. Enrico FERRERI _____

Il Direttore Distretto Nord Est Dott. Andrea GILI _____

Il Direttore Distretto Nord Ovest Dott. Gabriele GHIGO _____

Il Direttore Distretto Sud Est Dott. Luigi Domenico BARBERO _____

FIMMG Settore Continuità Assistenziale

FIMMG Settore Assistenza Primaria _____

FIMMG Settore Emergenza Sanitaria Territoriale

Dott. Roberto MERANTE _____

SNAMI Dott.ssa Antonella D'Alesio _____

SMI Dott. Maurizio BORGESSE _____

Il Responsabile Direzione Amministrativa Distrettuale

Dott.ssa Paola Domenica IPPOLITO _____